Determina n. <u>626</u>



del - 8 GIU. 2016

Oggetto:

Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro: ricorso promosso dal sig. B.E. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Liquidazione spese giudiziali in ottemperanza sentenza

n. 532/16

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;

VISTO

il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";

VISTA

la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la

gestione del Servizio di competenza;

VISTA

la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito

all'avv. Paola Trudu le lunzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali,

ATTESO

che, con ricorso del 16.10.2009, il sig. B.E., dipendente in quiescenza di questa Azienda con la qualifica di conduttore di caldaia presso l'Ospedale Binaghi di Cagliari, ha agito in giudizio nei confronti di questo Ente, nanti il Tribunale di Cagliari, per l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore livello Bs, a far data dal 1999, oltre alla condanna della convenuta alla corresponsione di tutte le differenze salariali maturate da

tale data;

PRESO ATTO

che il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 532/16, ha accolto il ricorso proposto e condannato questa Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogato in forza della posizione ricoperta B2 e il trattamento economico dovuto in base alle previsioni di contrattazione collettiva per i lavoratori di livello Bs, relativamente al periodo corrente dal 02 genn. 2008 al 16 ott. 2009, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale; compensa per la metà le spese di lite e condanna questa Azienda convenuta al pagamento delle spese processuali, per un importo lordo di € 1.605,03= da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Sale, legale di controparte, come da notula del 27.05.2016;

RITIENE

alla luce di quanto sopra esposto di dare esecuzione alla sentenza n. 532/16 del Tribunale di Cagliari e liquidare in favore del predetto legale la somma su indicata;

CONSIDERATO

che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

*** ·	626
Determina n.	

del	600	8	GIU.	2016
uei				

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di dare esecuzione alla sentenza n. 532/12, resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal sig. B.E. e condannato questa Azienda alla rifusione delle spese di lite, nella misura del 50%, per un importo lordo pari ad € 1.605,03= da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Sale;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Giuseppe Sale;
- la spesa iscritta al bilancio 2016 della ASL verrà imputata alla voce "fondo rischi per contenzioso personale dipendente", codice conto A 202030106;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29, co. 2 L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

II Responsatije del Servizio avv. Paola Trudu

sm

La determina è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti